



I LEGISLATURA (1970 - 1975)

Eletto il 6 Luglio 1970.
In carica fino al 23 Settembre 1970.

II LEGISLATURA (1975 - 1980)

Eletto il 23 Dicembre 1978.
In carica fino al 28 Luglio 1980.

III LEGISLATURA (1980 - 1985)

Eletto il 30 Ottobre 1981.
In carica fino al 17 Settembre 1985.

IV LEGISLATURA (1985 - 1990)

Eletto il 18 Settembre 1985.
In carica fino al 29 Maggio 1986.

Girolamo Mechelli è nato a Morlupo il 17 marzo 1923.

La sua passione per le vicende politiche sul territorio lo porta a ricoprire nel 1956, per la prima volta, la carica di Consigliere Provinciale della DC.

Nel 1964 diventa Consigliere Nazionale del Partito, carica per la quale verrà rieletto ad ogni successivo Congresso.

Nel 1966 diventa Presidente della Provincia di Roma, carica che ricopre sino al 1970.

Il 7 giugno del 1970 vengono eletti in Italia i Consigli Regionali e Mechelli è nominato Primo Presidente dell'Assemblea Regionale del Lazio.

Partecipa attivamente e con ardore alla nascita e crescita dell'istituzione regionale contribuendo a scriverne lo Statuto.

Muovendosi sempre nell'ambito regionale ricopre la carica di Presidente della Giunta Regionale, di Assessore al Bilancio, di Capogruppo del suo Partito e nuovamente di Presidente del Consiglio Regionale.

Il 26 aprile 1978 Girolamo Mechelli è colpito alle gambe dai proiettili sparati dalle BR sotto la sua abitazione.

Muore a Roma il 29 maggio 1986 a 63 anni ed oggi a ventisei anni dalla sua scomparsa capita di imbattersi in qualche anziano del Lazio che ricorda ancora il Presidente Mechelli.



Legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17

Istituzione del Difensore civico

La legge, in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto, istituisce presso il Consiglio regionale l'ufficio del Difensore civico. Il Difensore civico, nominato con deliberazione del Consiglio regionale, dura in carica cinque anni e non può essere rieletto. Il Difensore civico concorre all'esercizio della partecipazione popolare, all'attività amministrativa della Regione, nonché degli enti, delle aziende e delle società da essa dipendenti, anche al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'attività amministrativa stessa. Spetta al Difensore civico intervenire per verificare la regolarità dell'attività regionale e la speditezza dei procedimenti amministrativi, nonché individuare comportamenti non giustificati da parte dell'amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti. Le funzioni del Difensore civico sono esercitate su richiesta del cittadino o di più cittadini interessati ovvero d'ufficio, nei casi di interesse generale o di particolare gravità. Il Difensore civico comunica i risultati conseguiti attraverso il suo intervento al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale informandoli dei ritardi e delle disfunzioni riscontrate. Entro il 31 gennaio di

ogni anno il Difensore civico trasmette al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.



Legge regionale 8 aprile 1980, n. 19

Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione

La legge disciplina la procedura da seguire per l'istituzione di nuovi comuni o per la modificazione delle circoscrizioni comunali, che devono avvenire con legge regionale. L'articolo 133 della Costituzione sancisce che, prima di procedere all'approvazione di tali leggi, siano sentite le popolazioni interessate; a tal fine il legislatore regionale prevede che il Consiglio regionale deliberi l'indizione di un referendum consultivo. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro dieci giorni dall'esecutività della suddetta deliberazione consiliare. Qualora il referendum sia indetto nell'anno di scadenza del Consiglio regionale, la convocazione degli elettori non può avvenire nei sei mesi che precedono la data di elezione del Consiglio, né prima che siano trascorsi sei mesi dalla stessa data.

Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole ad esso.

Il Consiglio regionale delibera relativamente alla proposta di legge sottoposta a referendum entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum stesso.



Legge regionale 17 settembre 1984, n. 58

Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto

La legge indica la configurazione dello stemma e del gonfalone della Regione, prevedendo per lo stemma la forma ottagonale bordata in oro, in cui sono inseriti al centro lo stemma della provincia di Roma ed a raggiera gli stemmi delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Per il gonfalone un campo azzurro celeste bordato di blu oltremare, avente nella parte superiore. Lo stemma stesso e nella parte inferiore l'iscrizione centrata in oro "Regione Lazio".



Legge regionale 13 maggio 1985, n. 68

Disposizioni generali in materia di delegazione di funzioni amministrative regionali agli enti locali

Con tale legge la Regione Lazio è la prima a dare attuazione al principio di cui all'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 42 dello Statuto secondo il quale l'esercizio delle funzioni amministrative deve svolgersi, di norma, mediante la delega delle stesse agli enti locali.

Sono escluse le attività che, per la loro speciale natura e dimensione, richiedono una gestione diretta della Regione ovvero degli enti, delle aziende e delle società finanziarie.

Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate, la legge prevede un potere d'indirizzo, di coordinamento e di vigilanza della Regione per lo svolgimento delle funzioni stesse, in coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione regionale. I soggetti destinatari delle deleghe sono: la provincia, per le funzioni che attengono all'articolazione territoriale nell'area provinciale; il comune, per le funzioni di attuazione e gestione degli interventi in ambito comunale; le comunità montane, per le funzioni relative all'organizzazione ed alla gestione degli interventi speciali per la montagna; ed eventualmente i consorzi costituiti tra enti locali territoriali.

Le funzioni amministrative delegabili sono



Palazzo Valentini

Palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma dal 1873, fu edificato a partire dal 1585 dal cardinale Michele Bonelli, nipote di papa Pio V.

Nel XVII secolo fu sottoposto ad una serie di lavori di ristrutturazione ed ampliamento, eseguiti su incarico del cardinale Carlo Bonelli e di Michele Ferdinando Bonelli. Il palazzo venne poi parzialmente demolito e ricostruito da Francesco Peparelli per il nuovo proprietario, il cardinale Renato Imperiali, che vi sistemò l'importante biblioteca di famiglia (la biblioteca 'Imperiali') composta di circa 24.000 volumi. Agli inizi del XVIII secolo, il palazzo venne affittato a diversi personaggi di rilievo, tra i quali il marchese Francesco Maria Ruspoli, che vi abitò tra il 1705 ed il 1713, facendone la sede di un teatro privato e dandovi ospitalità a illustri musicisti del tempo come Georg Friedrich Händel, Alessandro Scarlatti ed Arcangelo Corelli. L'intera costruzione venne poi acquistata dal cardinale Giuseppe Spinelli nel 1752, che sistemò al pianterreno la biblioteca Imperiali, destinata alla fruizione pubblica e frequentata anche da Johann Joachim Winckelmann. Nel 1827 il banchiere e console generale prussiano Vincenzo Valentini acquistò il palazzo, vi stabilì la propria dimora e diede ad esso il suo nome.

individuare nell'ambito dei settori organici indicati dal DPR 616/1977. Sono previste forme di consultazione con i soggetti destinatari della delega; a tal fine la proposta di legge regionale di delega è pubblicata, entro trenta giorni dalla data della sua presentazione al Consiglio regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione. La legge di delega deve indicare, inoltre, i contenuti e le modalità della delega stessa.

La delega può essere revocata, sentiti gli enti interessati, di norma nei confronti di tutti gli enti di eguale livello istituzionale, nell'ambito di ciascun gruppo di funzioni.



Nascita del Consiglio regionale del Lazio

Roma, lunedì 6 luglio 1970, alle ore 18.00, presso Palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma.

Il Consiglio regionale del Lazio, costituitosi dopo le prime elezioni svolte il 7 giugno 1970, adempiti i passaggi preliminari della assunzione della Presidenza provvisoria (consigliere Gigliotti), dell'appello nominale dei consiglieri (presenti 49 consiglieri su 50, il senatore De Marsanich comunica con lettera di optare per il seggio in Senato), della surrogazione del consigliere Giuseppe Carlucci, che prende posto in aula ristabilendo il plenum dell'assemblea, ascoltate le dichiarazioni del presidente provvisorio, che ricorda "brevemente i

molteplici ed urgenti compiti ai quali siamo chiamati in questa fase, che giustamente è stata definita la fase costituente della Regione", passa a trattare secondo l'Ordine del Giorno la costituzione dell'Ufficio di Presidenza. E' questo il momento fondativo dell'istituzione chiamata ad assicurare il funzionamento dell'Assemblea elettiva, ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Il Presidente provvisorio Luigi Alberto Gigliotti indice la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale, per la quale occorre la maggioranza relativa dei presenti. Il risultato della votazione, presenti 50 consiglieri, votanti 50 consiglieri, con 14 schede bianche, registra i voti riportati: Mechelli Girolamo 18, Ferrara Maurizio 13, Cutolo Teodoro 3, Lom-

bardi Nicola 1, Paziienza Michele 1. "Proclamo eletto Presidente del Consiglio regionale il consigliere Girolamo Mechelli che ha ottenuto la prescritta maggioranza". Con questa formula rituale il Presidente della Provincia di Roma diviene Presidente del Consiglio regionale del Lazio, in un avvicendamento di cariche che se ha una base logica riguardo all'appartenenza del nuovo e primo presidente al partito che aveva conseguito il maggior numero dei voti nelle elezioni regionali svolte un mese prima, la Democrazia Cristiana, ha anche un fondamento storico e istituzionale preciso. La Provincia di Roma è infatti erede diretta di quella "Prefettura urbana" istituita da Augusto nel 26 a.Cr. come distretto della Città, con un territorio che si estendeva

fino alle 100 miglia, in ogni direzione lungo le vie consolari, sotto la giurisdizione del "Praefectus Urbi". Quasi una prefigurazione di quello che in termini moderni si definisce "Area metropolitana". Dopo la conquista di Roma operata dalle truppe piemontesi il 20 settembre 1870, l'intero territorio del Lazio era stato organizzato con il Decreto regio n. 5929 del 15 ottobre 1870 come "Provincia di Roma", una regione quindi prefigurata e disegnata attorno a quella che si apprestava a diventare la capitale del Regno. Roma e la sua Provincia quindi anticipano di un secolo la nascita della Regione Lazio, comunque già indicata nell'articolo 131 della Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il 1 gennaio 1948.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO